

News 6/2026

Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026/2027

30 luglio 2026

<u>PREMESSA</u>	<u>2</u>
<u>REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE</u>	<u>2</u>
<u>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB 2026/2027</u>	<u>3</u>
<u>MODALITÀ DI TRASMISSIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.....</u>	<u>6</u>

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati

Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Fazzini Holzmilller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

PREMESSA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 71684 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2026-2027 e per l'accettazione della proposta.

Si ricorda che **possono accedere**, ricorrendone le condizioni, al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026/2027:

- **i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026;**
- **i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, intendono rinnovare l'adesione anche per il biennio 2026-2027.**

In entrambi i casi, è necessario presentare il modello CPB 2026-2027, che può essere:

- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.

REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Si ricorda che l'accesso al CPB è consentito:

- ai **soggetti IRPEF/IRES** a cui, per il **periodo precedente** al biennio del CPB (quindi 2025), **concretamente applicano gli ISA** (sono cioè esclusi coloro che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA o per i quali ricorre una causa di esclusione);
- se il soggetto ISA ha **debiti per tributi** amministrati dall'Agenzia delle Entrate **o debiti contributivi** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione **complessivamente inferiori alla soglia di 5.000 euro** compresi interessi e sanzioni (sono esclusi i debiti oggetto di rateazione o sospensione e il rispetto del limite di 5.000 euro è verificato con riferimento alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di accesso al CPB (31.12.2025), considerando i debiti scaturenti da atti impositivi notificati che, alla predetta data, sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. In caso di debiti superiori a 5.000 euro, l'accesso al CPB è consentito purché entro il termine per l'accettazione della proposta siano stati estinti o ridotti sotto soglia).

Le **cause di esclusione** dal CPB sono le seguenti:

- **Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- **Condanna per uno dei reati tributari** di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di **redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40%**

del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;

- Adesione al **regime forfetario** nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato;
- Operazioni di **fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda** (per società o enti) oppure, per società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, **modifiche della compagine sociale** che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato, nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato;
- **Professionista individuale** che, nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, dichiara redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una società tra professionisti (STP), ovvero a una società tra avvocati (STA), salvo che l'associazione o la società partecipata aderiscano al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
- **Associazione professionale, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA)** nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che, nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB 2026/2027

Il modello CPB 2026-2027 si apre con tre righe in cui il contribuente deve indicare:

- il codice ISA;
- il codice ATECO 2025 relativo all'attività prevalente;
- la tipologia di reddito, d'impresa (codice "1") o di lavoro autonomo (codice "2").

Segue una sezione dedicata alla dichiarazione circa:

- il possesso dei **requisiti** necessari per l'accesso al concordato (**rigo P01**);
- l'assenza di **cause di esclusione** (**rigo P02**);
- l'eventuale presenza degli **eventi straordinari** (**rigo P03**);

Eventi straordinari

Se nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato si verificano i seguenti eventi eccezionali che determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il 2026:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di

esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza;

il contribuente deve segnalarli nel modello CPB, rigo P03 con il relativo codice in modo che venga applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni (codice "1");
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni (codice "2");
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni (codice "3").

Dati contabili

Nella sezione "Dati contabili" del quadro P sono indicati, con riferimento al periodo di imposta 2025:

- **il reddito di impresa o di lavoro autonomo (rigo P04);**
- **il valore della produzione netta (rigo P05).**

Tali componenti sono determinate autonomamente (non proposte dall'Agenzia delle Entrate), operando al reddito risultante dai quadri RE, RF o RG del modello REDDITI 2026 le opportune variazioni, tenendo conto che alcune componenti di reddito non devono essere considerate nel calcolo.

In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non vanno considerati (artt. 15 e 17 DLgs. 13/2024):

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. super-deduzione per nuove assunzioni).

Per i redditi di impresa, non vanno considerati (artt. 16 e 17 del DLgs. 13/2024):

- plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali trasparenti, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti soggetti IRES;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. super-deduzione per nuove assunzioni);

- La corretta individuazione degli importi da indicare nei righi P04 e P05 risulta di fondamentale importanza, tenuto conto che eventuali errori potrebbero portare alla determinazione di un reddito concordato non conforme e, eventualmente, alla decadenza dal concordato.

- gli importi proposti dall'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta 2026 e 2027, relativamente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP (righe P06, P07, P08 e P09);
- l'accettazione della proposta da parte del contribuente (rigo P10).

[illegible]

Rinnovo del CPB per i soggetti che avevano aderito nel biennio 2024/2025

Per i soggetti che già avevano aderito al CPB nel biennio 2024/2025, occorre considerare che:

- allo scadere del periodo oggetto di CPB l'Agenzia delle Entrate formula un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, che può essere accettata a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione;
- ai fini della compilazione del quadro P del modello CPB, **il reddito e il valore della produzione da prendere in considerazione per la formulazione di una nuova proposta sono quelli effettivi, e non quelli concordati** (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 6.7.2026 n. 4).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

L'invio del modello CPB può essere effettuato con due modalità alternative:

- **in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi**, allegandolo al modello ISA;
- **in via autonoma**, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2026.

In ogni caso, l'adesione al CPB 2026-2027 deve essere formalizzata **entro il 31.10.2026** (si attende conferma espressa del differimento al 2.11.2026 in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

Revoca dell'adesione

L'adesione al CPB 2026-2027 può essere revocata entro lo stesso termine del **31.10.2026** (eventuali revoche inviate tardivamente non avranno alcun effetto) e con le stesse modalità previste per l'invio dell'adesione.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il DM 11.5.2026 ha definito i criteri in base ai quali l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2025, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

- al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
- all'andamento dell'attività negli ultimi tre periodi d'imposta, compreso quello oggetto di dichiarazione;
- al confronto con valori di riferimento settoriali;
- all'andamento generale dell'economia rilevato dall'ISTAT per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei due anni oggetto di concordato.

L'art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024, introdotto dall'art. 14 co. 1 del DLgs. 81/2025, prevede che le proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA pari o superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

L'art. 7-bis co. 1 del DL 38/2026 convertito ha inserito all'art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024 le nuove lett. c-bis) e c-ter), che estendono un limite massimo alle proposte di reddito e del valore della produzione netta concordati anche ai contribuenti che nel periodo precedente a quelli oggetto di CPB presentano punteggi ISA inferiori a 8.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Si ricorda infine che i valori proposti possono essere solo accettati o meno dal contribuente, ma non modificati.

Lo Studio resta come sempre a disposizione per approfondimenti.



Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci **sul nostro canale LinkedIn:** www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners

Con i migliori saluti.

Fazzini Holzmiller & Partners